

COMUNE di COLOGNOLA AI COLLI – provincia di Verona

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAZIONE SICUREZZA PER LA

REALIZZAZIONE DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA

REALIZZAZIONE COPERTURA E SPOGLIATOI PIASTRA POLIVALENTE

POLO SCOLASTICO

CUP I37B16000270004 CIG

L'anno duemila..... (.....) il giorno (....) del mese di
..... (....) nella sede del Comune di Colognola ai Colli (VR)

TRA

1) il Comune di Colognola ai Colli C.F. n. 00267000230 rappresentato dal sig. Pozza
Giambattista in qualità di Responsabile del Settore Servizi Tecnici – EDILIZIA PUBBLICA,
a ciò autorizzato con decreto del sindaco n.;

2));

parte che per brevità viene in seguito chiamato Professionista;

PREMESSO CHE

a) con determina del Responsabile del Settore Servizi Tecnici/Edilizia Pubblica n°
..... del, è stato affidato al professionista l’incarico
professionale per le prestazioni indicate in oggetto, verso il corrispettivo presunto di €
....., oneri previdenziali ed IVA compresi, a favore del medesimo;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le superiori premesse fanno parte integrante ed essenziale delle pattuizioni che seguono.

Art. 1. OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Colognola ai Colli come rappresentato, conferisce al Professionista che accetta,
nel rispetto delle modalità riportate nella presente convenzione e nel capitolato d’oneri della

All. A – Schema disciplinare d’incarico

progettazione (all.) che forma parte integrante al presente disciplinare e sottoscritto dalle

parti in segno di accettazione, il seguente incarico professionale relativo:

- a) alla progettazione definitiva ed esecutiva,
- b) alla direzione lavori,
- c) agli adempimenti in materia di sicurezza dei cantieri in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. n. 81/’08 e ss.mm.ii.

ATTIVITA’ ACCESSORIE

Oltre alle prestazioni sopra indicate, il professionista, dovrà svolgere anche le prestazioni tecniche elencate all’art. 14 del capitolato d’oneri allegato.

Il Professionista si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione a quanto previsto nel “capitolato d’oneri della progettazione”, allegato parte integrante al presente disciplinare, a cui si rimanda.

Art. 2. ONORARI

L’importo del corrispettivo è pari a € derivante dal ribasso offerto in sede di gara del% (.....) sulla base d’asta di €

I servizi in oggetto sono finanziati con fondi propri del Comune di Colognola ai Colli.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà secondo la seguente tempistica:

- a) per la progettazione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto definitivo.
- b) per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto esecutivo.
- c) il compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali e previa formale approvazione del progetto esecutivo;

All. A – Schema disciplinare d’incarico

d) il compenso per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, entro 30 giorni

dopo l’approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

e) il compenso inerente la direzione dei lavori sarà corrisposto in successivi acconti, in

corrispondenza degli stati di avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori

eseguiti, fino ad un massimo del 90%. Il saldo sarà liquidato dopo l’approvazione del

collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Il Comune di Colognola ai Colli liquiderà il

compenso fatturato entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dei documenti fiscali.

Art. 3. TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

I termini massimi per l’espletamento delle attività di progettazione sono così definiti:

Progetto definitivo 60 gg. naturali e consecutivi

Progetto esecutivo 45 gg. naturali e consecutivi

I termini di esecuzione dei diversi livelli di progettazione decorrono dalla formale

comunicazione di avvio delle singole fasi da parte del Responsabile del Procedimento. E’

facoltà della stazione appaltante procedere allo sviluppo progettuale anche nelle more di

stipula del relativo contratto di appalto.

L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verrà accertata con l’approvazione della fase

progettuale da parte dell’organo competente.

I termini per l’espletamento delle prestazioni in fase di esecuzione (Direzione dei Lavori),

sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto e motivato da parte

del Responsabile del Procedimento (RUP), e sono determinati dalle disposizioni legislative e

regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all’andamento dei lavori o, per

quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici del Responsabile del

Procedimento.

Il termine per l’espletamento del servizio di Direzione dei Lavori è collegato alla durata dei

lavori, determinata presuntivamente in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, oltre ai

All. A – Schema disciplinare d’incarico

tempi della fase di collaudo. I giorni decorrono dalla data di consegna dei lavori. L’incarico si concluderà con l’approvazione del collaudo dei lavori.

Art. 4. RITARDI E PENALI

Qualora la consegna degli elaborati sia ritardata oltre i termini stabiliti dal precedente articolo, salvo cause di forza maggiore o proroghe che potranno essere concesse dalla stazione appaltante per giustificati motivi, viene applicata per ogni giorno di ritardo una penale pari all’uno per mille dell’importo netto complessivo degli onorari. Tale penalità verrà trattenuta in sede di liquidazione dei pagamenti spettanti al Professionista.

Art. 5. OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

A pena di nullità assoluta del presente contratto, è fatto obbligo al Professionista di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136.

Viene dato atto che il Professionista provvederà come previsto dalla summenzionata normativa, a comunicare a questa Stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" alla presente prestazione d’opera, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso.

Trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 3 c. 8 della stessa legge n. 136/2010 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

La stazione appaltante verificherà in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 6. GARANZIE.

Cauzione definitiva.

All. A – Schema disciplinare d’incarico

L’aggiudicatario, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016, a costituire una cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’aggiudicazione e l’eventuale affidamento dei servizi in favore del concorrente che segue nella graduatoria formatasi in gara.

Polizza di responsabilità civile professionale del progettista.

L’aggiudicatario deve produrre, entro il termine prescritto dal Responsabile Unico del Procedimento con apposita richiesta, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una dichiarazione di una compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo “Responsabilità civile generale” nel territorio dell’Unione Europea, contenente l’impegno a rilasciare, con decorrenza dall’inizio dei lavori, una polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.

La polizza assicurativa per le coperture dei rischi di natura professionale, emessa ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, è a carico dell’affidatario a far data dall’approvazione del progetto esecutivo.

La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera la stazione appaltante dal pagamento della parcella professionale.

Art. 7. VERBALI NUOVI PREZZI E PERIZIE SUPPLETIVE E VARIANTI

Nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n° 50/2016, verificandosi il bisogno di introdurre, in corso di esecuzione, variazioni o aggiunte al progetto approvato, sia di tipo quantitativo (modifica delle sole quantità dei lavori originariamente previsti), sia di tipo qualitativo (aggiunta e/o modifica delle opere progettate) le quali non siano previste nel contratto e diano luogo a modifiche del prezzo d’appalto, il Professionista è tenuto a redigere apposite perizie indicandone i motivi nella relazione di accompagnamento e dovrà presentare la seguente

All. A – Schema disciplinare d’incarico

documentazione:

a) verbale di nuovi prezzi in due originali firmato e documentato con l'analisi dei prezzi stessi;

b) la perizia suppletiva dei nuovi lavori da eseguire costituita da una relazione tecnica con

nuovo quadro economico, elaborati contabili, quadro comparativo, eventuali nuovi elaborati

tecnici, atto di sottomissione firmato in due originali;

c) eventuale richiesta dell'impresa di proroga dei lavori motivata e autorizzata dal direttore dei

lavori.

Eventuali variazioni d’importo delle opere realizzate comporteranno un adeguamento delle

competenze per la direzione lavori e per il coordinamento della Sicurezza in Esecuzione, che

verrà calcolato con riferimento al consuntivo lordo dei lavori, sempre all’interno del quadro

economico dell’opera.

Art. 8. CONTABILITÀ FINALE

La contabilità finale dovrà essere consegnata entro i termini prescritti nel capitolato speciale

d'appalto e in mancanza, entro i termini previsti per legge, documentata da tutti i registri,

conto finale, relazione sul conto finale, disegni esecutivi, sia su supporto cartaceo che

informatico, certificazioni e dichiarazioni di legge, debitamente firmata e pronta per

l'approvazione.

Art. 9. RESPONSABILITÀ

Durante l'esecuzione dei lavori il Direttore s'impegna ad accertarsi che i suoi ordini e le sue

istruzioni siano fedelmente eseguite e che l'opera sia realizzata in conformità al progetto ed

alle perizie suppletive e di variante approvate ed a completa regola d'arte.

Art. 10. CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell’incarico e

alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in

via amministrativa, il Foro competente è quello di Verona. In pendenza del giudizio, le parti

All. A – Schema disciplinare d’incarico

non saranno esonerate da nessuno degli obblighi previsti nella presente Convenzione.

Art. 11. SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese inerenti e conseguenti l’incarico in parola, comprese quelle per la liquidazione delle parcelle da parte del competente Ordine Professionale, vengono assunte dal Professionista.

Art. 12. INCOMPATIBILITÀ

Il professionista dichiara sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi in alcuna personale condizione d’incompatibilità legale per l’espletamento del proprio mandato professionale.

Art. 13. DOMICILIO

Il professionista elegge il proprio domicilio legale e fiscale in

Art. 14. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto riportato al precedente art. 5 “Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari”, il contratto può essere risolto, di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, nei seguenti casi:

a) se il professionista non adempierà ad una delle prestazioni affidate, sarà facoltà dell’Amministrazione comunale optare per ottenere l’esecuzione in forma specifica degli obblighi inadempiti ovvero per la risoluzione del contratto;

b) se l’Amministrazione comunale opta per la risoluzione del contratto questo sarà risolto di diritto per effetto della semplice comunicazione scritta da parte del Comune della volontà di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del codice civile;

c) se il ritardo nell’adempimento delle prestazioni supererà 30 (trenta) giorni, dal termine ultimo previsto per ogni singola attività, il contratto sarà risolto di diritto, con le modalità di cui al punto b);

All. A – Schema disciplinare d’incarico

d) se il professionista, o se almeno uno dei soggetti componenti il professionista in caso di studio associato, raggruppamento temporaneo, società di persone o società di ingegneria, sarà temporaneamente sospeso dall’albo professionale, il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui al punto b), se la durata della sospensione sarà tale da compromettere l’esecuzione del contratto stesso;

e) il professionista si obbliga a comunicare al Comune l’adozione di eventuali provvedimenti a suo carico di cancellazione o sospensione temporanea dall’albo professionale entro dieci giorni dall’adozione degli stessi;

f) in caso di risoluzione del contratto, per inadempienza del professionista, allo stesso spetterà il pagamento del solo compenso per le prestazioni svolte fino a quel momento;

g) accertato subappalto, fatto salvo quello previsto all’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

h) cessione del contratto;

i) accertato mancato assolvimento degli obblighi derivanti dalla Legge in materia di sicurezza sul lavoro. In tali ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l’esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

RECESSO.

a) se il professionista recederà dal contratto senza giusta causa, il Comune avrà diritto, nel caso in cui la singola prestazione resa fino al momento del recesso non sia utilizzabile dal Comune stesso, ad una penale pari alle somme pagate fino a quel momento, per la prestazione oggetto di recesso oltre al risarcimento dell’eventuale maggiore danno, ivi compreso quello per far eseguire da altri soggetti le prestazioni non svolte;

b) il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il pagamento della prestazione resa fino al momento del recesso oltre ad un’indennità forfetaria e definitiva

All. A – Schema disciplinare d’incarico

non superiore al 10 % della prestazione non resa.

Art. 15. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente detto nel presente disciplinare, si fa riferimento alla tariffa professionale degli ingegneri ed architetti, approvata con D.M. 17/06/2016.

È a carico dell'Amministrazione Comunale l'imposta sul valore aggiunto e gli altri oneri fiscali, con le aliquote vigenti al momento della liquidazione.

L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale – settore Edilizia Pubblica.

Tutte le spese per la registrazione del presente atto sono a carico del soggetto affidatario e sarà soggetta a registrazione in termine fisso, in quanto tutte le disposizioni in essa contemplate sono relative ad operazioni soggette ad I.V.A.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 30.03.03, n° 196 tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente incarico ed il professionista ne autorizza il trattamento.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL RESPONSABILE SETT. SERVIZI TECNICI

EDILIZIA PUBBLICA